CITTÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Provincia di Verona

Prot. n. in segnatura del 01.12.2023

Allegato A
Documento in ordine alla sussistenza in capo alla società partecipata CAMVO S.p.A. dei requisiti previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio energia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA

DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL

"SERVIZIO ENERGIA - Gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali"

DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

(D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, art. 1, 2, 3 e 7)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	**SERVIZIO ENERGIA - Gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali**
Ente affidante	**Comune di San Giovanni Lupatoto**
Tipo di affidamento	**Concessione di servizi in House providing**
Modalità di affidamento	**Affidamento a società a capitale interamente pubblico in House providing art. 7 D.lgs 36/2023 e smi.**
Durata del contratto	**Sessennale 2024/2029**
Affidamento o adeguamento di servizio già attivo	**La relazione riguarda un nuovo affidamento**
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	**Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) – immobili comunali**

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Margherita Romaniello
Area/Servizio	Area Tecnica
Ente di riferimento	Comune di San Giovanni Lupatoto
Contatti	0458290258
Data di redazione	Dicembre 2023

PREMESSE NORMATIVE

La presente relazione è stata elaborata relativamente all'affidamento" in house" alla società CAMVO Spa del **SERVIZIO ENERGIA - Gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali del Comune di San Giovanni Lupatoto.**

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza ai dettami degli articoli 1, 2 3 e 7 del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto concerne il regime speciale degli affidamenti in house.

Ai fini dei servizi oggetto della presente relazione, si rilevano in particolare le seguenti disposizioni:

- D. Lgs. n. 36 del 01.03.2023 "Codice dei contratti pubblici";
- D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Se ne illustrano di seguito i tratti salienti:

1. **D.Lgs. 18 aprile 20131 marzo 2023, n. 36** recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare:

➢ "Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (…)".

Come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività. Tra queste è ricompreso anche l'affidamento in house providing a società partecipate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.
- Principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- Principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

La versione definitiva del nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo scorso 1° aprile a seguito

dell'emanazione del D. Lgs. 36/2023, ha colto l'importanza del presidio dell'ANAC sui rapporti di affidamento in house providing e, pur non richiamando espressamente l'Elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, ha riservato alla stessa ANAC specifici compiti di presidio sulle informazioni riguardanti tale tipologia di affidamenti. Questa correlazione tra vecchio e nuovo Codice dei contratti pubblici è stata rilevata anche dalla Deliberazione della Corte dei Conti Veneto n. 145/2023 PAR; in un passaggio del parere, i magistrati contabili evidenziano come, all'onere di motivare il mancato ricorso al mercato (si veda paragrafo precedente) "*si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici …….e che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*".

Con il suddetto passaggio si vuole rimarcare l'inalterata competenza in capo ad ANAC nel censire e monitorare i contratti ricadenti nell'ambito dei rapporti in house providing; il c. 5 dell'art. 23 del D. Lgs. 36/2023 prevede infatti quanto segue: "*5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. (…)".*

Il quadro normativo relativo agli affidamenti in house è poi completato, come altresì specificato dal c. 1 dell'art. 17 del nuovo Codice, dalla previsione dei requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie, disciplinati dagli art. 4 e 16 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica).

2. **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:

- L'articolo 2 recante "Definizioni", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
  - «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
  - «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
  - «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
  - «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
  - «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
  - «società»: gli organismi di cui al titolo V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. n. 2615-ter del codice civile;
  - «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;

- «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

- L'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società anche consortili costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

- L'articolo 16 recante "Società in house", che prevede:
  - al comma 1 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
  - al comma 2, che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
    a. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
    b. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
    c. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
  - al comma 3, che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
  - al comma 3-bis, che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
  - al comma 7, che le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016.

All'interno del citato quadro normativogenerale, il Comune di San Giovanni Lupatoto, ente competente all'affidamento del SERVIZIO ENERGIA - Gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali, predispone la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea.

VALUTAZIONI PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

Si premette quanto segue:

- CAMVO S.p.a. è una Società "in house" a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune di San Giovanni Lupatoto è socio;
- CAMVO S.p.a. è una società che opera nell'ambito dei servizi di gestione dell'efficienza energetica come ESCO, presso alcuni dei comuni soci, con contratti a garanzia di risultato;
- Che CAMVO S.p.a. opera in applicazione del proprio sistema di gestione in accordo alle norme internazionali ISO9001 , e ISO50001 revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 versione vigente;
- CAMVO S.p.a. s.p.a., in riferimento alle attività di diagnosi energetica, utilizza i criteri definiti nelle norme UNICEI EN 16247-1 e UNICEI/TR 11428.
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati al rinnovamento degli impianti termici degli edifici comunali nel territorio, al fine di ridurre i consumi,

migliorare l'efficienza energetica degli impianti e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici e architettonici;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2017 è stato deciso di "acquisire una partecipazione societaria in CAMVO S.p.a. Spa, al fine di procedere tramite la medesima società alla gestione del servizio calore degli edifici di proprietà comunale, nonché approvato lo statuto societario;
- con deliberazione consiliare n. 49 del 28.09.2017 è stato disposto di affidare a CAMVO S.p.a. spa il servizio di gestione calore per gli edifici comunali con le modalità dell'"in house", per la durata di anni sei, con determinazione n. 756 del 29.09.2023 è stata disposta una proroga tecnica con scadenza al 31.12.2023.

Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha manifestato l'intenzione di proseguire il servizio con la Società CAMVO S.P.A. S.p.A. sulla base dei risultati altamente positivi ottenuti nel primo periodo di affidamento sotto tutti i profili, in particolare:

- l'interazione nell'organizzazione dei servizi fra il Comune e CAMVO S.P.A. è risultata ottimale, garantendo adeguata flessibilità di intervento sia nel perseguimento delle specifiche esigenze del Comune che nell'erogazione del servizio, consentendo appunto il raggiungimento di standard qualitativi elevati in presenza di un buon risparmio in termini economici (come si vedranno nello specifico nel prosieguo);
- per quanto concerne infine il perseguimento di interessi strategici del Comune (ovviamente, limitatamente e per quanto afferente alla tipologia di servizio prestato) è del tutto evidente come l'opzione "auto-organizzazione" attraverso una propria società in house consenta di perseguirli meglio rispetto ad un affidamento ad un soggetto terzo; eventuali mutamenti nel quadro tecnologico complessivo e/o nel costo delle risorse potrà essere affrontato, ove necessario, incidendo in modo determinante, attraverso il controllo analogo congiunto, sulle scelte di CAMVO S.p.a., con ciò potendo contribuire a determinare in concreto gli interessi strategici dell'Ente attraverso il soggetto che li attua (cioè la propria società in house CAMVO S.p.a.).

Si rimanda in generale alla relazione finale predisposta da CAMVO S.p.a. al termine del primo periodo di affidamento per una valutazione complessiva degli aspetti più sopra evidenziati; pertanto, sulla base dell'esperienza pregressa e in funzione degli ottimi risultati raggiungi dall'interazione fra strutture del Comune e CAMVO S.P.A., comprovate dai significativi risparmi e dall'importante adeguamento dello stato degli impianti, sotto il profilo della celerità e del perseguimento di interessi strategici la scelta di continuare con l'affidamento in house si presenta assolutamente fondata e condivisa dall'Amministrazione.

Si osserva che il servizio di gestione calore può essere qualificato come un servizio strumentale all'ente, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016, per il quale è possibile acquisire partecipazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, di società in house, aventi come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) del comma 2, che quindi svolgono anche attività di autoproduzione di servizi strumentali in via prevalente con gli enti partecipanti o affidanti.

Il "Servizio Energia" o Servizio di gestione calore - di cui si sta trattando - costituisce il "contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza", per il quale, a norma dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, va preventivamente valutata la congruità, dando conto anche del mancato ricorso al mercato.

Occorre considerare come la fattispecie dell'affidamento in house sia "organizzativamente" diversa dal reperimento sul mercato in regime di concorrenza di servizi analoghi. Nel caso specifico, infatti, si procede all'affidamento in house a CAMVO S.p.A. (secondo la logica dell'in house providing) dell'intera realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica in oggetto (dal primo studio di fattibilità – già realizzato da CAMVO S.p.a. a titolo gratuito – fino alla conclusione dei lavori), mentre sul mercato di concorrenza si potrebbero reperire interventi di natura diversa e suddivisi per "tipologia": a titolo di esempio, le attività di progettazione, l'acquisizione delle componenti tecnologiche, il servizio di posa in opera delle medesime, l'ottenimento degli attestati di qualificazione energetica ecc…).

Nel caso in esame si è in presenza di un intervento, per così dire, "chiavi in mano", realizzato dal soggetto rispetto al quale il Comune di San Giovanni Lupatoto, considerata la partecipazione azionaria alla società CAMVO S.p.A., esercita il controllo analogo congiunto, quindi, CAMVO S.p.A. non costituisce un "soggetto terzo" rispetto all'Amministrazione.

Pertanto, pur trattandosi di servizi sicuramente reperibili sul mercato, non è possibile procedere con una perfetta sovrapposizione comparativa delle fattispecie.

Le ragioni dell'apparente "mancato ricorso al mercato", nonché i benefici per la collettività, delle quali occorre dare conto, stanno evidentemente nella diversa natura del rapporto esistente fra il Comune e il soggetto in house e, invece, quello esistente fra Comune e fornitore terzo o più fornitori. Nel primo caso è sottesa una logica di "controllo" tale da rendere CAMVO S.p.A. come un'articolazione dell'amministrazione comunale, attraverso l'esercizio del "controllo analogo", nell'altro caso vige una logica di puro rapporto contrattuale con un soggetto privato, il quale fornirebbe un servizio in cambio di un compenso stabilito.

Occorre precisare che CAMVO S.p.A., quale soggetto interamente pubblico, è sostanzialmente soggetto alle medesime norme in termini di procedure di affidamento alle quali sarebbe soggetto il Comune di San Giovanni Lupatoto. Il Comune procede ad un affidamento diretto al proprio soggetto controllato congiunto in house CAMVO S.p.A., il quale provvede direttamente (in luogo del Comune) al ricorso al mercato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, salvo le parti dell'intervento direttamente svolte da personale di CAMVO S.p.A., decisive ai fini della decisione dell'affidamento a CAMVO S.p.A., in quanto essenziali e strategiche per la buona riuscita dell'intervento, e, inoltre, sostitutive dell'intervento diretto delle strutture comunali, con risparmio di costi e di tempi di procedura.

In questo senso, pertanto, si può agevolmente considerare l'uso del termine "congruità" dell'offerta del soggetto in house, in luogo del termine "convenienza": non si tratta, infatti, di condurre solamente un mero raffronto di prezzi fra due offerte alternative, ma di analizzare, considerata la differente struttura tecnico-organizzativa dell'affidamento in oggetto, la congruità dell'offerta di CAMVO S.p.A. rispetto ai criteri generali di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo nel suo complesso, tenuta in adeguata considerazione la qualità dell'intervento medesimo, al fine di dare atto dei vantaggi in termini di economicità per l'Ente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, visto quanto segue:

- le componenti essenziali del progetto sono costituite da prodotti ad elevata qualificazione tecnologica;
- la realizzazione unitaria dell'intervento sotto un unico coordinamento è garanzia di migliore funzionalità finale del medesimo, attese le tempistiche ristrette e la necessità di assicurare il risultato finale;
- CAMVO S.p.A. è soggetto alle medesime regole sugli affidamenti alle quali sarebbe soggetto il Comune.

MOTIVAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE DELLA SCELTA

Come precisato in precedenza, il servizio gestione calore costituisce un servizio strumentale; pertanto, ai fini della motivazione del provvedimento:

- In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.
- Per quanto concerne le valutazioni in termini di celerità e di perseguimento di interessi strategici, pare del tutto evidente all'Amministrazione come il proseguimento dell'affidamento a CAMVO S.p.a. rappresenti l'ipotesi migliore, in quanto:
  - I risultati ottenuti nel primo periodo di affidamento sono soddisfacenti sotto tutti i profili, in particolare:
    - ✓ Economicità: il contenimento dei consumi energetici è andato oltre alle previsioni contrattuali, consentendo un extra risparmio al Comune, tanto più importante in periodi di costi molto elevati dell'energia, oltre che, evidentemente, quale obiettivo ambientale in sé;

- ✓ L'interazione nell'organizzazione dei servizi fra il Comune e CAMVO S.p.a. è risultata ottimale, garantendo adeguata flessibilità di intervento sia nel perseguimento delle specifiche esigenze del Comune che nell'erogazione del servizio, consentendo appunto il raggiungimento di standard qualitativi elevati in presenza di un buon risparmio in termini economici;
- ✓ Per quanto concerne infine il perseguimento di interessi strategici del Comune (ovviamente, limitatamente e per quanto afferente alla tipologia di servizio prestato) è del tutto evidente come l'opzione "auto-organizzazione" attraverso una propria società in house consenta di perseguirli meglio rispetto ad un affidamento ad un soggetto terzo; eventuali mutamente nel quadro tecnologico complessivo e/o nel costo delle risorse potrà essere affrontato, ove necessario, incidendo in modo determinante, attraverso il controllo analogo congiunto, sulle scelte di CAMVO S.p.a., con ciò potendo contribuire a determinare in concreto gli interessi strategici dell'Ente attraverso il soggetto che li attua (cioè la propria società in house CAMVO S.p.a.).

Sulla base dell'esperienza pregressa e in funzione degli ottimi risultati raggiunti dall'interazione fra strutture del Comune e CAMVO S.P.A., comprovate dai significativi risparmi e dall'importante adeguamento dello stato degli impianti, sotto il profilo della celerità e del perseguimento di interessi strategici, la scelta di continuare con l'affidamento in house si presenta assolutamente motivata e condivisa dall'Amministrazione.

In sede di primo affidamento il Comune di San Giovanni Lupatoto aveva provveduto, come previsto dal Codice Contratti allora vigente, all'espletamento delle incombenze ex art. 192 D Lgs 50/2016; in tale ambito si era proceduto ad un puntuale confronto con l'offerta dell'aggiudicatario CONSIP rispetto alla quale la proposta di CAMVO S.P.A. era risultata significativamente più conveniente.

L'esperienza pregressa con CAMVO S.p.a., unitamente all'offerta dell'aggiudicatario Consip relativa al 2017, costituiscono, altresì, un'utile base di partenza ai fini dell'esperimento delle necessarie valutazioni di economicità, peraltro difficilmente standardizzabili con riferimento alla gestione calore, che risente inevitabilmente delle specifiche situazioni di ogni ente, in particolare in relazione allo stato tecnologico e manutentivo degli impianti esistenti.

Fatta questa dovuta premessa occorre procedere al confronto richiesto dall'art. 7, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, al fine di valutare la "congruità" dell'offerta dell'operatore in house.

Si precisa, a tal proposito, che l'art. 7 citato non prevede necessariamente che il Comune provveda alla richiesta di una nuova offerta CONSIP; ma è sufficiente dimostrare la sussistenza della "congruità" della nuova offerta CAMVO S.P.A. per i prossimi 6 anni sulla base di confronto con parametri desumibili dal mercato (CONSIP o altro).

Si ritiene comunque di procedere ad un confronto puntuale con CONSIP, utilizzando come "benchmark" la Convenzione Consip, Bando Servizio Integrato Energia 4.

Si evidenzia inoltre che il servizio di gestione calore non costituisce servizio pubblico locale (art. 4 comma 2 punto a)), ma rientra nella categoria di cui all'art. 4 comma 2) punto d) "autoproduzione di servizi strumentali per l'ente"; quindi a tale fattispecie non si applica il recentissimo D. Lgs 201 del 31.12.2022, che concerne solo ed esclusivamente i servizi pubblici locali.

CONFRONTO CONVENZIONE CONSIP SIE 4/OFFERTA CAMVO

CONSIP SIE 4

Convenzione Consip, Bando Servizio Integrato Energia 4, attuale affidatario CONSIP SIE 4 (SIRAM S.p.A., aggiudicataria del lotto 6 Veneto) - proposta per la "gestione calore" che comprende la fornitura di gas, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e il servizio di manutenzione - durata contrattuale massima di 6 anni, ed è riassumibile nei seguenti parametri sintetici:

CAMVO S.P.A.

Il Comune ha inoltre richiesto a CAMVO S.P.A. specifica offerta per il medesimo servizio, ovvero sia per la "gestione calore" comprensiva di fornitura di gas, interventi di efficientamento e manutenzione delle strutture ed impianti con la stessa durata contrattuale di 6 anni, riassumibile nei seguenti parametri sintetici:

1. Definizione del fabbisogno energetico degli edifici e obiettivi di risparmio

Nel 2017 sulla base della metratura e volume degli edifici oggetto di convenzione il fabbisogno è stato calcolato in 3.367.694,60 kWh, cifra su cui la convenzione basa i suoi obiettivi di risparmio e numero invariato per il 2023 in quanto gli edifici non sono cambiati da un punto di vista strutturale e di metratura; la cifra viene poi utilizzata per il calcolo della componente energia.

CONSIP SIE 4

Per SIRAM il Risparmio Energetico atteso REA (espresso in kWh) è valutato per singolo edificio sul valore del consumo energetico della stagione in condizioni standard JPKST, nelle condizioni climatiche standard (GG di legge) e nelle modalità di funzionamento richieste, raggiungibile con interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria se questi ultimi comportano un'ottimizzazione dei consumi energetici- Tale valore è pari al Costo Energia/prezzo unitario €/kWh/6 ed è pari a 3.367.694,60 kWh.

Consip richiede al Comune un fisso annuale per il consumo energetico, indipendentemente dall'effettivo consumo di gas

CAMVO S.P.A.

CAMVO S.p.a. propone al Comune di pagare solo l'energia consumata (indicata dai contacalorie installati), innescando un processo virtuoso di risparmio energetico anche da parte del Comune stesso, in aggiunta alle migliorie di efficientamento energetico, proposte nell'offerta.

CAMVO S.p.a. definisce la sua baseline sugli effettivi consumi: nei 6 anni di gestione ha fatto consumare al comune una media di 2.715.123,5 kWh perciò circa il 20% piu' bassa.

2. Tariffa utilizzata

La tariffa utilizzata da Consip è pari a quella che utilizzerà CAMVO S.p.a. perciò la componente energia CAMVO S.p.a. sarà più bassa visto il differente numero di kWh erogati

CONSIP SIE 4

Di seguito tariffa da convenzione SI4 (0,14170 €/ kWh);

Di seguito viene riportata tariffa utilizzata da convenzione in Rev 4 di documento Corrispettivi e Tariffe Lotto 6:

CORRISPETTIVI E TARIFFE LOTTO 6							
		OFF ECO	REV 1	REV 2	REV 3	REV 4	Udm
A.G	Prezzo Unitario $PU_{A.G}$ del singolo kWh per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido utilizzato dall'impianto	0,05843	0,05509	0,05883	0,08322	0,08972	Euro/kWh termico
A.M	Prezzo Unitario $PU_{A.M}$ del singolo kWh per gli impianti alimentati a metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido	0,04883	0,04168	0,04304	0,07890	0,14170	Euro/kWh termico
A.T	Prezzo Unitario $PU_{A.T}$ del singolo kWh per gli impianti di Teleriscaldamento	0,04995	0,04280	0,04416	0,08002	0,14282	Euro/kWh termico

La convenzione impone che l'obiettivo di risparmio sia il 25% totale per la durata della convenzione della componente energia a partire dal secondo anno perciò 5% ogni anno (vedi allegato A capitolo tecnico SIE4)

Il Fornitore deve svolgere interventi di riqualificazione energetica relativi all'involucro del sistema edificio impianto che conseguano almeno il **25% (venticinquepercento)** degli obiettivi di risparmio energetico offerti e riportati nel PTE allegato all'OPF. Tali risparmi, computati in kWh, saranno valutati, su base annuale, considerando:

- L'intero Risparmio Energetico reale **RE_R** dell'edificio, come di seguito definito, se si è intervenuto sullo stesso esclusivamente con uno o più interventi di riqualificazione riguardanti l'involucro edilizio.
- Una quota pari al prodotto dell'intero Risparmio Energetico reale **RE_R** dell'edificio per il coefficiente **Risp.Inv**, come di seguito definito, se sull'edificio si è intervenuti congiuntamente con interventi di risparmio energetico relativi al sistema impiantistico ed all'involucro.

In termini monetari ed utilizzando la baseline di Consip del 2017 pari a 3.367.694,60 kWh (non è cambiata la metratura e volumetria su cui sono stati determinati i Jpst = 3.367.694,60 kWh).

Consip **1° anno**: 3.367.694,60 kWh x 0,14170 €/kWh = **477.202,32** euro/anno

Consip 2° anno: 453.342,20 €

Consip 3° anno: 430.675,09 €

Consip 4° anno: 409.141,33 €

Consip 5° anno: 388.684,26 €

Consip 6° anno: 369.250,05 €

Di conseguenza per il 1° anno si avrà una spesa pari € 477.202,32 dal 2° anno al 6° anno si avrà una spesa media pari ad € 410.218,59 (Consip)

La spesa media calcolata sui 6 anni risulta pari a € 421.382,54

CAMVO S.P.A.

CAMVO S.p.a., a fronte degli ultimi valori dati da Arera, prevede un compenso per l'energia derivante dalla stessa tariffa utilizzata da Consip (0,14170 €/kWh) ma calcolata sulla baseline degli effettivi consumi medi riferiti alla precedente gestione 2017/2023, come di seguito calcolata:

- 2.715.123,5 x 0,14170 = **384.732,90 € (CAMVO S.p.a.)**

Proprio in considerazione del fatto che il calcolo viene effettuato sulla base degli effettivi consumi medi, la spesa relativa alla quota energia di CAMVO S.p.a viene prevista costante su tutti i 6 anni di gestione.

Riassumendo:

6 ANNI	Fabbisogno energetico iniziale (KWh)	Tariffa utilizzata €/KWh	Quota energia presunta media all'anno
Costo Consip SIE 4	**3.367.694,60**	**0,14170**	**€ 421.382,54**
Costo CAMVO rinnovo	**2.715.123,50**	**0,14170**	**€ 384.732,90**

3. Manutenzione ordinaria da contratto

Il Comune di San Giovanni Lupatoto è dotato di n. 27 centrali termiche.

CONSIP SIE 4

Nella convenzione CONSIP è prevista la definizione di manutenzione ordinaria degli impianti così come descritti nel capitolato tecnico SIE4, di seguito riportato:

6.2 Manutenzione Ordinaria impianti

Per tutta la durata del contratto e compresa nella componente "M" del canone del servizio, il Fornitore è tenuto ad effettuare una corretta manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del servizio ordinato, al fine di:

- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza;
- assicurare che gli impianti mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia degli impianti presi in consegna dall'Amministrazione;
- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal contratto e dal presente Capitolato.

Inoltre il capitolato SIE 4 definisce i vari tipi di impianto per i quali è prevista la manutenzione ordinaria e tra questi non sono presenti gli "impianti idrici sanitari" come si evince nelle definizioni estratte sempre dal capitolato SIE 4 e di seguito riportate:

Impianto di Climatizzazione Invernale (o Impianto Termico)	L'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti di ogni singolo Luogo di Fornitura, con o senza produzione di acqua calda per usi diversi dalla climatizzazione invernale, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore
Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale	Gli impianti, dotati di sistemi di produzione dedicati o che condividono i sistemi di produzione degli impianti destinati alla Climatizzazione Invernale, atti alla produzione di fluidi caldi utilizzati per scopi diversi dalla Climatizzazione Invernale e l'impianto Idrico-Sanitario. Si intendono come "fluidi caldi": l'acqua calda sanitaria, l'acqua surriscaldata ed il vapore e pertanto
Impianto di Climatizzazione Estiva	L'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva degli ambienti di ogni singolo Luogo di Fornitura comprendente i sistemi di produzione, distribuzione, emissione e regolazione

CAMVO S.P.A.

CAMVO S.p.a. prevede, nella sua offerta, la manutenzione ordinaria degli impianti con le stesse definizioni e descrizioni della convenzione Consip. Si riporta di seguito la definizione contenuta nell'Allegato "C" allo schema del Contratto del Servizio Energia "**ELENCO MANUTENZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO E CONDIZIONI DI ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO":**

Manutenzione ordinaria degli impianti:

Per servizio di manutenzione ordinaria è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, a seconda della necessità dei singoli impianti, o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e dal D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. nonché del DPR 74/2013 ed eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto e comunque ai sensi della normativa vigente.

Il Gestore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi, con l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione:

- dei locali, comprese le relative attrezzature, arredamenti e materiali che avrà ricevuto in consegna;
- di tutte le parti costituenti gli impianti presi in carico;
- delle caldaie, dei bruciatori, dei vasi di espansione, del valvolame e di tutti gli accessori in genere;
- del materiale coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale e dell'eventuale vaso di espansione;

- di tutte le canne fumarie e camini.

Il Gestore avrà, inoltre, l'obbligo di:

- provvedere con regolarità alla pulizia delle caldaie secondo le disposizioni del D.P.R. 74/2013 e al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, delle sonde di temperatura esterna, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico e/o delle valvole di intercettazione del combustibile i cui interventi debbono verificarsi alle temperature e alle pressioni previste;
- provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione e in caso di malfunzionamento sostituirli;
- verificare il regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscino d'aria o di gas;
- provvedere con regolarità alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testa di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell'apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento con particolare riguardo ai cuscinetti del motore;
- provvedere con regolarità alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e alla verifica del loro corretto funzionamento;
- provvedere con regolarità alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, al controllo della prevalenza, alla sostituzione, se necessario, delle tenute degli organi meccanici rotanti, allo smontaggio e pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore di funzionamento.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati sul libretto di centrale o di impianto con annotati inoltre al termine di ogni anno i consumi di energia dell'edificio.

L'offerta di CAMVO S.p.a. prevede, inoltre, la manutenzione degli impianti idrico-sanitari comprensiva dei **sanitari di tutti gli edifici (cassette bagno, rubinetti, accessori bagni) e di eventuali interventi di autospurgo.**

4. Importo Quota Manutenzione

CONSIP SIE 4

La convenzione Consip prevede che l'importo della quota manutenzione venga determinata a seguito del censimento di tutte le apparecchiature che sono oggetto del contratto.

Nel 2017 era stata quotata con censimento fatto allora:

- 102.168,06 € : A.1. Impianti termici climatizzazione invernale
- 20.651,44 €: A.2 Impianti servizi termici integrati
- 74.098 €: C Impianti climatizzazione estiva

Totale: 196.917,5 €

Nel 2023 il censimento delle apparecchiature non risulta modificato e, pertanto, viene confermato anche per il prossimo sessennio.

Di seguito vengono riportati i corrispettivi di gara relativi alle convenzioni Consip 2023 e la precedente risalente al 2017:

Esempio di corrispettivi di gara Consip 2023

CORRISPETTIVI E TARIFFE LOTTO 6					
	OFF ECO	REV 1	REV 2	REV 3	Udm
Centrale/Sottocentrale Termica	26,85681	27,23280	29,35695	31,11836	Euro/centrale/anno
Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW	136,03092	137,93535	148,6943	157,61595	Euro/generatore/anno
Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW	106,72883	108,22303	116,66442	123,66428	Euro/generatore/anno
Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW	45,34474	45,97956	49,56596	52,53991	Euro/generatore/anno

Esempio di corrispettivi di gara Consip 2017

A.2	Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW	165,03600	Euro/generatore/anno
A.3	Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW	129,48600	Euro/generatore/anno
A.4	Generatori di calore con potenzialità inferiore a 35 kW	55,01340	Euro/generatore/anno

Da una comparazione analitica si evince che i prezzi Consip relativi alla convenzione 2023 sono circa il 5% inferiori a quelli della precedente convenzione del 2017, frutto del ribasso dell'attuale vincitore della gara.

Di conseguenza, fermo restando l'immutato censimento delle apparecchiature sul quale si era basata la puntuale offerta di Consip con i corrispettivi previsti nella convenzione del 2017, applicando questo 5% di riduzione al totale allora previsto, otteniamo la quantificazione dell'importo relativo alla quota manutenzioni (esclusa la manutenzione idrico sanitaria) ad oggi pari a € 187.071,62.

CAMVO S.P.A.

CAMVO S.p.a. offre una quota manutenzioni comprensiva di ordinaria, climatizzazione e idrico sanitaria, pari ad € 54.890 (di cui € 30.300 per manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e climatizzazione estiva - € 24.590 per manutenzione idrico-sanitaria).

5. Interventi previsti

La proposta di riqualificazione degli impianti per i prossimi n. 6 anni è la seguente:

- centrale termica (caldaia e pompe) Municipio,
- centrale termica palestra media De Gasperi,
- centrale termica casa Novarini,
- centrale termica Ca' Sorio,
- centrale termica magazzino operai,

CONSIP SIE 4

Per quanto riguarda Consip, la quota di ammortamento degli investimenti è ricompresa nella quota relativa alle manutenzioni.

CAMVO S.P.A.

Per gli interventi di riqualificazione sopra descritti, CAMVO S.p.a. ha quantificato, a piano finanziario, una quota di ammortamento C1 di 37.012 euro annui.

Di seguito il confronto tenendo conto della quota manutenzioni e della quota investimenti:

6 ANNI	Manut. Termico	Manutenzione clima	Manutenzione Impianti integrati	Manutenzioni sanitari	Quota investimenti	Totale (corrispettivi 2023)
Costo Consip	102.168	74098	20651	Non compreso	Compresa	187.071
Costo Camvo RINNOVO	54890				37.012	91.902

****

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive di raffronto tra la convenzione CONSIP e l'offerta CAMVO, con riferimento al precedente sessennio 2017/2023 e al futuro 2024/2029:

SESSENNIO 2017/2023

Voci	CONSIP 2017-2023		CAMVO S.P.A. 2017-2023	
	I° ANNO	II°-IV° ANNO	I° ANNO	II°-IV° ANNO
Energia	€ 257.287	€ 231.397	€ 257.287	€ 231.397
Manutenzione ordinaria	€ 122.819	€ 122.819	€ 36.234	€ 36.234
Climatizzazione	€ 74.098	€ 74.098		
Manutenzione idrico sanitaria	Non compreso	Non compreso	€ 26.000	€ 26.000
Ammortamento - investimenti	Compreso nella quota di manutenzioni		€ 87.977	€ 87.977
Totale senza iva	**€ 459.904**	**€ 434.193**	**€ 407.498**	**€ 381.608**

SESSENNIO 2024/2029

Voci	CONSIP 2024-2029 01.01.2024-31.12.2029		CAMVO S.P.A. 2024-2029 01.01.2024-31.12.2029	
	I° ANNO	II°-IV° ANNO	I° ANNO	II°-IV° ANNO
Energia	€ 477.202	€ 410.218	€ 384.733	€ 384.733
Manutenzione ordinaria	€ 116.678	€ 116.678	€ 30.300	€ 30.328
Climatizzazione	€ 74.393	€ 74.393		
Manutenzione idrico sanitaria	Non compreso	Non compreso	€ 24.590	€ 24.590
Ammortamento -investimenti	Compreso nella quota di manutenzioni		€ 37.012	€ 37.012
Totale senza iva	**€ 668.273**	**€ 601.289**	**€ 476.635**	**€ 476.635**

	Consip SIE 4	CAMVO S.P.A.	Risparmio	Sconto medio %
Offerta media annua Iva esclusa	**€ 612.453**	**€ 476.635**	€ 135.818	**22,17**
Offerta per sessennio Iva esclusa	**€ 3.674.718**	**€ 2.859.810**	€ 814.908	**22,17**

Dal confronto economico complessivo tra la convenzione CONSIP e l'offerta CAMVO, si evidenzia un investimento complessivo per la convenzione CONSIP SIE 4 di € 3.674.718 oltre iva per anni 6 rispetto all'offerta CAMVO S.P.A. di € 2.859.810 oltre iva per anni 6.

CONCLUSIONI

Al fine di valutare la possibilità di affidamento del servizio a CAMVO S.P.A., si attesta che la Società in questione possiede tutti i requisiti societari ed inerenti la sussistenza del "controllo analogo congiunto" per ottenere l'affidamento in-house da parte del Comune di San Giovanni Lupatoto Tali requisiti sono attestati dall'iscrizione di CAMVO S.P.A. nell'"Elenco della amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house", istituito presso ANAC (iscrizione delibera n. 562 del 01/07/2020), oltre che dagli affidamenti attualmente in corso per conto dei Comuni soci, e dall'esame della configurazione complessiva della governance societaria tale da garantire anche ad un Comune in possesso di una partecipazione di entità percentuale contenuta un importante influenza nelle decisioni strategiche della società e nella nomina dell'Organo Amministrativo.

Quindi, verificata alla luce di quanto sopra esposto la sussistenza dei requisiti giuridici per procedere all'affidamento *in house* a CAMVO S.P.A., occorre procedere con la verifica della congruità dell'offerta dell'operatore in house art. 7, comma 2, del vigente Codice Appalti.

Riepilogando, si rileva in sintesi quanto segue:

1. L'investimento complessivo della convenzione CONSIP SIE 4 è pari a **€ 3.674.718,** oltre iva per anni 6, rispetto all'offerta CAMVO S.P.A. di **€ 2.859.810,** oltre iva per anni 6;
2. Le previsioni contrattuali dei due operatori messi a confronto evidenziano quanto segue:
   a. Per quanto concerne il costo dell'energia, entrambe le proposte (elemento allo stato assolutamente inevitabile e opportuno) prevedono un'indicizzazione che risente delle variazioni del costo della materia prima;
   b. Per quanto concerne le prestazioni di gestione, l'offerta CAMVO S.P.A. presenta alcuni elementi di vantaggio, specificamente previsti in contratto; è evidente la maggiore flessibilità di intervento e di rapporto con una società locale e partecipata dal Comune, ma tale elemento di natura qualitativa non viene considerato nella presente valutazione;
   c. CAMVO S.P.A. ha pieno interesse a mantenere alto il rendimento dei generatori in maniera che il rapporto energia offerta (kWh per il comune) / energia richiesta (mc gas richiesti al fornitore) sia il più alto possibile; per ottenere ciò - a parità di energia richiesta dagli edifici (che non deve essere inferiore o superiore a quanto effettivamente necessario) - l'unico fattore su cui agire è la richiesta di gas per i generatori, il che implica che solo con alto rendimento si abbassa questo dato;
   d. Il comune, pagando l'energia richiesta (perciò consumata) indicata dal contacalorie installato, riceve immediatamente il vantaggio della gestione ottimizzata da parte di CAMVO S.P.A., in quanto con la gestione da remoto e la regolazione delle temperature nelle varie stagioni può limitare l'energia richiesta (kWh) e di conseguenza limitare i consumi e la spesa (si fa riferimento al capitolo di spiegazione del contratto).

Pertanto, in conclusione della presente relazione:

- CAMVO S.P.A. possiede tutti i requisiti societari ed inerenti la sussistenza del "controllo analogo congiunto" per ottenere affidamento in house da parte del Comune di San Giovanni Lupatoto, previa acquisizione da parte del medesimo di una partecipazione in CAMVO Spa, come sinteticamente attestato dall'iscrizione di CAMVO S.P.A. nell'elenco della amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso ANAC (iscrizione delibera n. 562 del 01/07/2020) oltre che dagli affidamenti attualmente in corso per conto dei Comuni soci;
- L'offerta CAMVO S.P.A. si presenta qualitativamente migliore della convenzione CONSIP SIE 4, in quanto:
  - a fronte della realizzazione degli investimenti, con la gestione CAMVO S.P.A. la spesa per il consumo di energia sarà variabile e legata all'effettivo consumo quantificato in kWh, mentre con la convenzione COnsip SIE 4 il Comune dovrà sostenere una spesa prefissata "a monte";

- dal punto di vista dell'efficacia della struttura contrattuale il contratto CAMVO S.P.A. prevede comunque un "tetto" di consumo, oltre al quale la spesa in eccedenza viene sostenuta in parte dalla stessa CAMVO S.P.A..

Infine, oltre a tutti gli elementi sopra individuati, di importanza essenziale, si aggiunge un ulteriore elemento assolutamente incontrovertibile nella logica del confronto previsto dall'art. 7 c. 2 del Codice Appalti, in quanto, pur in presenza di significativi "vantaggi" qualitativi e gestionali dell'offerta CAMVO S.P.A., più sopra brevemente sintetizzati, il canone annuo offerto da CAMVO S.P.A. ammonta ad euro 476.635 oltre iva di legge a fronte del canone di cui alla convenzione CONSIP SIE 4 pari ad euro 612.453 oltre iva di legge; quindi, il "vantaggio" in termini puramente economici dell'offerta CAMVO S.P.A. è pari ad euro 135.818 (**pari a circa il 22,17% sull'offerta CONSIP SIE 4**).

Valutazioni di efficienza ed economicità

Efficienza (rapporto tra benefici e costi): la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficienza, dal momento che il servizio che svolgerà CAMVO S.p.A. punta ad ottimizzare il rendimento degli impianti termici. SIRAM prevede un compenso fisso indipendentemente dal consumo energetico. Il contratto proposto da CAMVO S.p.A., al contrario, prevede di pagare solo l'energia effettiva consumata, indicata dai contacalorie che verranno appositamente installati, innescando un processo virtuoso di risparmio anche da parte del Comune stesso, in aggiunta alle migliorie di efficientamento energetico proposte nell'offerta. La variabile consumo è in funzione sia all'andamento termico stagionale ma soprattutto del rendimento delle caldaie, unitamente ad un costante controllo degli impianti. È evidente che CAMVO S.p.A. sarà invogliato a ottimizzare i rendimenti (con tempestivi interventi di riqualifica delle centrali termiche, manutenzione e controllo puntuale degli impianti) nel breve periodo, proprio per rispettare la clausola di garanzia di risultato.

Efficacia (raggiungimento degli obiettivi in relazione alle risorse impiegate): la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di efficacia, in quanto il contratto proposto da CAMVO S.p.A. è del tipo EPC "Energy Performance Contract", con garanzia dei risultati. E' efficace anche la scelta di affidare ad un partner specializzato e competente un elenco di funzioni (Cura della documentazione di legge obbligatoria per ogni centrale termica, Qualifica di Terzo Responsabile, Modifica orari per richieste varie per utilizzo edifici, Regolazione orari in base alla stagione climatica, Controllo annuale dei consumi, Cura del rapporto con il fornitore gas, Gestione della bollettazione con fornitore gas, Rapporti con scuole, associazioni, palestre, uffici ecc.).

Economicità: la compatibilità con il principio di convenienza economica si rileva da confronto delle offerte SIRAM e CAMVO S.p.A., che a parità di servizi mostra come CAMVO S.p.A. consenta un risparmio del 22,17 nei 6 anni considerati.

Congruità: la scelta dell'Amministrazione è compatibile con il principio di congruità, considerato che la gara Consip che ha visto in SIRAM l'aggiudicatario dell'appalto per il lotto di competenza, è stata indetta a livello nazionale secondo le norme di buon andamento dell'azione amministrativa e del contenimento della spesa e che dal confronto tra SIRAM e CAMVO S.p.A. questa offre un servizio complessivamente più vantaggioso.
Pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 7 c. 2 del Codice Appalti sono tutti sussistenti, come attestato dalla presente relazione.

Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che sussistono le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento in house, ricorrendo alla professionalità e alle capacità organizzative di CAMVO S.p.a. per il servizio sopra citato e le attività connesse per la sua durata.

Per tali motivi si attesta l'opportunità degli affidamenti in oggetto, il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e la convenienza economica per l'Ente anche per quanto attiene alla rimuneratività del servizio e alla sostenibilità dei costi.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Romaniello arch. Margherita
(Firma elettronica ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 82/2005)